

n. 81507/2005 R.G.

Sent. 10693/2007
Rep. 8380/2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MILANO
in composizione monocratica
Sezione IV civile
Giudice Giovanni Rollero

Oggi, 27 settembre 2007, a seguito di discussione orale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, promossa

DA

[REDACTED] elettivamente domiciliata in piazza Salgari nr. 1, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Cinzia Giugno, che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED]

CONVENUTO contumace

Oggetto: diritti reali

Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 27 settembre 2007

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che la fatiscenza del muro di proprietà del convenuto contumace Franco Abbatangelo nel fabbricato di via Friuli nr. 9, Milano, a confine con l'immobile di proprietà dell'attrice [REDACTED] in via Friuli nr. 7, angolo Strada della Carità, Milano, è già stata accertata in contraddittorio fra le parti nel procedimento cautelare nr. 41924/2005, cui è seguito il presente giudizio di merito;

rilevato che in tale sede è stata riscontrata la possibilità di distacco di parti di intonaco e l'urgenza di lavori di ripristino;

considerato che non risulta che il [REDACTED] abbia provveduto alle opere la cui necessità pare evidente anche alla luce dell'ampia documentazione fotografica prodotta dall'attrice;

considerato che l'attrice ha documentato adeguatamente, con la produzione di fatture (v. docc. 9,10, 11, 12,13) spese per complessivi € 12.772,90 per la rimozione delle parti di intonaco ammalorate, con pericolo imminente di caduta sulla proprietà di Wintrust Srl;

ritenuto che, nell'inerzia del convenuto contumace, deve essere accolta la domanda dell'attrice di condanna del sig. Abbatangelo al pagamento delle spese per il rifacimento del frontespizio dell'edificio di via Friuli nr. 9, Milano, confinante con la proprietà di [REDACTED]

ritenuto che, nella contumacia del convenuto, che anche in fase cautelare ha sempre mostrato assoluto disinteresse per la vicenda, può ritenersi adeguato, per la quantificazione del relativo costo, il computo metrico estimativo prodotto dall'attrice sub doc. 6 e che a tale titolo il convenuto contumace deve essere condannato a pagare la somma di € 25.000,00;

ritenuto che non risulta in atti adeguatamente documentato che [REDACTED] abbia sofferto danni ulteriori, in particolare per asseriti ritardi nella conclusione dei lavori del proprio cantiere, non apparendo [REDACTED] rilevante la mera riserva di danni contenuta in una missiva di [REDACTED]

data 31 gennaio 2006, che, per quanto documentato in atti, non ha avuto seguito concreto (v. doc. 19 fase. attrice);

considerato che l'ulteriore CTU effettuata in questo giudizio di merito ha dato atto che nel muro in discorso sono presenti sei fori, da cui fuoriescono altrettanti tubi di esalazione di fumi, apparentemente di tre diverse tipologie: caldaie ad aspirazione forzata, a fiamma libera e cappe di cucina;

considerato che la CTU ha chiarito che tali aperture non rispettano le normative vigenti in tema di esalazione dei fumi e che il costo per la realizzazione di canne fumarie esterne delle tre tipologie è di € 25.500,00;

ritenuto che il convenuto contumace debba essere condannato a realizzare, a sua cura e spese, sulla parete del fabbricato di via Friuli nr. 9, Milano, canne fumarie di esalazione dei fumi prodotti, rispettivamente, da caldaie ad aspirazione forzata, caldaie a fiamma libera e cappe di cucina, con autorizzazione all'attrice, in difetto di ottemperanza da parte del convenuto contumace entro 180 giorni dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto, a realizzare tali opere a sua cura e spese e condanna del convenuto a rifondere a tale titolo l'ulteriore somma di € 25.500,00;

ritenuto che tutti gli importi sopra indicati dovranno essere maggiorati con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo;

ritenuto che alla soccombenza del convenuto contumace deve seguire la condanna a rimborsare le spese legali sostenute dall'attrice nel procedimento cautelare ed in questo giudizio di merito, liquidate come da dispositivo, nonché la quota eventualmente sostenuta delle spese per le due CTU, come a suo tempo liquidate;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI MILANO
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nella contumacia di Franco Abbatangelo, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione o deduzione,

CONFERMA

L'ordinanza emessa il 30 settembre 2005 dal Giudice unico del Tribunale di Milano nel procedimento cautelare nr. 41924/2005 R.G.;

CONDANNA

██████████ a pagare ██████████ a somma complessiva di € 37.772,90, con gli interessi legali dal 2 dicembre 2005 al saldo;

CONDANNA

██████████ a realizzare, a sua cura e spese, sulla parete del fabbricato di via Friuli nr. 9, Milano, cante fumarie di esalazione dei fumi prodotti, rispettivamente, da caldaie ad aspirazione forzata, caldaie a fiamma libera e cappe di cucina, autorizzando l'attrice, in difetto di ottemperanza da parte del convenuto contumace entro 180 giorni dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto, a realizzare tali opere a sua cura e spese ed in caso di omissione

CONDANNA

██████████ a pagare alla ██████████ l'ulteriore somma di € 25.500,00, con gli interessi legali dal 2 dicembre 2005 al saldo;

RIGETTA

ogni altra domanda dell'attrice;

CONDANNA

██████████ a rimborsare alla ██████████ le spese di lite, che si liquidano, per la fase cautelare in € 1.500,00 onnicomprensivi, oltre IVA e CPA come per legge e per il presente giudizio di merito in € 600,00 per spese, € 2.000,00 per diritti, € 2.000,00 per onorari, € 500,00 per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e, così complessivamente, in € 5.100,00 oltre IVA e CPA come per legge, nonché la quota eventualmente sostenuta delle spese per CTU nel procedimento cautelare e nel giudizio di merito.

Così deciso in Milano, all'udienza del 27 settembre 2007.

il Giudice
Giovanni Rollero

